

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GIUGNO 1876

fanno nulla di tutto questo. Ora quando io leggo nel progetto di legge che stiamo discutendo, che le Camere di commercio dovranno concorrere coi delegati del Governo al mantenimento del buon ordine, mi sembra quasi che esse vengano equiparate ai municipi, che hanno le loro guardie municipali. E quando poi leggo che si soggiunge: « e della disciplina del personale addetto ai depositi franchi, » ho domandato a me stesso come debbono concorrere le Camere di commercio al mantenimento di questa disciplina?

Ed è per queste ragioni che io, per chiarire meglio la legge, affinchè possa essere intesa (perchè noi dobbiamo fare delle cose pratiche), ho proposto di aggiungere: « le Camere di commercio nella cerchia delle proprie attribuzioni. » Se queste spiegazioni mancassero, avverrà che il Governo nominerà un personale per la vigilanza dei punti franchi, e verranno subito le Camere di commercio ad osservare che quello non è di loro gradimento, che esso non procede bene; che la tale guardia non ha fatto il proprio dovere; e di qui i conflitti e i disordini amministrativi. E allora spunta l'anarchia, non si istituisce la vigilanza. Questa è la mia opinione. Se noi facciamo questa legge per esperimento, dobbiamo metterla in condizioni tali che l'esperimento possa riuscire a bene. Ma se invece noi l'arruffiamo in modo che questa tale vigilanza non possa più raggiungere il suo scopo, mancherà certamente la disciplina, l'insuccesso seguirà i nostri sforzi.

E mancherà certamente la disciplina, perchè quando ci sono molti a comandare, quando ci sono molti galli a cantare, come dice il proverbio, non fa mai giorno. Attribuendosi alle Camere di commercio poteri e funzioni che non sono nel loro naturale organismo, è necessario definire meglio che cosa è che volete da esse. Ed ho finito.

NEGROTTA. (*Della Giunta*) Per tranquillare l'onorevole Indelli sulla disposizione stabilita nella seconda parte dell'articolo 2, gli dirò che nel deposito franco di Genova, prima della sua soppressione, esistevano parecchi custodi che appunto erano allo stipendio delle Camere di commercio, e che le porte dei magazzini interni avevano una doppia chiave, una tenuta dal proprietario della merce, l'altra dalla presidenza della Camera di commercio.

Quando nella Commissione si discussero gli articoli di questo progetto di legge, si fece una discussione speciale su questa seconda parte dell'articolo 2, e fu stabilito di accordo tra il ministro e la Commissione, che si dovesse tenere ferma questa disposizione, avuto riguardo appunto, perchè in questo modo la Camera di commercio, per mezzo del suo presidente che tiene le chiavi dei magazzini interni

o per mezzo dei suoi impiegati, stipendiati *ad hoc*, fosse abilitata ad una vigilanza in comune coi doganieri; che si ridurrà ad un utilissimo controllo.

Come vede l'onorevole Indelli, ecco perchè non possono nascere inconvenienti da tale disposizione, poichè oltre a dare una maggiore garanzia allo Stato, ne sembra ben pensato che le Camere di commercio abbiano una vigilanza sui capannoni, tanto più che la dogana mal volentieri si sarebbe acconciata a ricevere le chiavi dei magazzini interni tenute fin qui dalla presidenza della Camera di commercio, e ciò perchè non potesse piacere all'amministrazione della dogana di assumere una responsabilità col fatto di ricevere in consegna le chiavi dei magazzini interni.

Per queste ragioni la Commissione spera che l'onorevole Indelli non vorrà insistere nel suo emendamento.

CASTELLANO. Io trovo che le difficoltà messe innanzi dall'onorevole Indelli possono rimanere eliminate, se si bada alla prima parte dell'articolo 2, il quale contempla la formazione di un regolamento da approvarsi per decreto reale, con cui debbano stabilirsi le norme di vigilanza per l'introduzione nei depositi franchi e per l'estrazione delle merci.

Ad ogni modo però, ad eliminare del tutto quelle difficoltà (dappoichè in certa guisa l'obbiezione dell'onorevole Indelli potrebbe prendere corpo nei casi in cui potessero sorgere dubbi intorno all'applicazione della legge) si potrebbe modificare la seconda parte dell'articolo 2, usando la seguente locuzione: « il regolamento determinerà per quanto le Camere di commercio dovranno concorrere al mantenimento del buon ordine: » il di più come nel progetto.

VARÈ, *relatore*. Noi non vogliamo lasciare ad un regolamento lo scioglimento della questione; vogliamo che nella legge sia incarnato il pensiero che la Camera di commercio, cioè il rappresentante legittimo del commercio nelle città che avranno questa istituzione, debba accettare una responsabilità morale per la conservazione dell'istituzione stessa, e per tutto ciò che concilia l'interesse del commercio coll'interesse della finanza.

L'onorevole Negrotto ha già ricordato che qui non si propone niente di nuovo; ed io ho sotto gli occhi il regolamento del punto franco di Genova che allora si chiamava porto franco, quella tal frase inesatta che ha prodotto tutti questi equivoci ai quali alludeva l'onorevole Podestà.

L'articolo 17 di quel regolamento dice: « L'amministrazione e la direzione degli affari nell'interno del porto franco spettano alla Camera di commercio, la quale esercita il potere disciplinare sulle persone ammesse, riserva a se sola il permesso dei cumuli